

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/017997/12982.LEG Data: 20/12/2018 Classifica: 12982.LEG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

ALLE PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, recante: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – Indicazioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la disciplina dei compiti di polizia amministrativa di sicurezza.

^^^^^^

Seguito:

f. n. 0083774 del 18.12.18

1. Premessa

L'articolato pacchetto di misure recato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, contiene anche disposizioni che sono venute ad



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

incidere sul quadro regolatorio di attività economiche riconducibili all'articolato segmento d'azione della polizia amministrativa di sicurezza.

Due, in particolare, gli ambiti interessati dalle previsioni recate dal citato provvedimento d'urgenza.

Il primo riguarda gli esercizi pubblici, ivi compresi quelli che erogano servizi alberghieri e le attività ricettive; il secondo riguarda, invece, la disciplina del porto delle armi dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale.

Si tratta di interventi che, pur avendo un carattere settoriale, rivestono una significativa rilevanza, vuoi perché – anche attraverso norme di carattere interpretativo – contribuiscono a sciogliere incertezze applicative registratesi nel passato, sia perché dischiudono, nel principio di auto-responsabilità, nuovi orizzonti di collaborazione preventiva con gli operatori economici delle categorie interessate.

Al fine di agevolare, da subito, l'uniforme applicazione delle disposizioni in argomento, si rassegnano - in coerenza con le linee generali di indirizzo formulate dal Gabinetto nella circolare del 18 dicembre u.s., meglio specificata a seguito - le seguenti prime indicazioni.

Inoltre, si reputa opportuno cogliere l'occasione di questa direttiva per fornire anche alcuni chiarimenti su talune questioni – contigue alle novità recate dal decreto-legge - riguardanti il regime delle armi in dotazione al personale delle Polizie locali, recentemente rappresentate sia da Autorità provinciali di P.S. sia da alcuni Comuni.

2. Ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione degli alloggiati, di cui all'art. 109 TULPS.

Entrando nel merito, si richiama innanzitutto l'attenzione sull'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 (nel prosieguo anche solo: "decreto-legge") che, con norma interpretativa (quindi caratterizzata da un'efficacia retroattiva), è intervenuto a chiarire l'ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, regolato dall'art. 109 TULPS e dal discendente D.M. 7 gennaio 2013.

Al fine di poter meglio illustrare la portata della novità introdotta dal decreto-legge è utile ricordare in via preliminare che nell'ordinamento si rinvengono diversi strumenti che, attraverso l'annotazione dei movimenti e dei luoghi dove le persone prendono soggiorno, mirano ad agevolare l'Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia nell'azione di rintraccio dei latitanti e degli altri soggetti sospetti o comunque pericolosi (Corte Cost. sentenza n. 144/1970).

Ciascuno dei predetti strumenti si riferisce ad un ambito di applicazione oggettivo e soggettivo ben specifico ed è assistito da un proprio apparato sanzionatorio.

Su un piano di ordine più generale, si pone l'art. 12 del D.L. n. 59/1978 che impone di comunicare, entro 48 ore, all'Autorità locale di p.s. le generalità dei soggetti cui è stata ceduta la disponibilità di fabbricati o parti di essi, a titolo di proprietà, ovvero a titolo di comodato o altro diritto di godimento , per un periodo superiore a un mese.

¹ Si ricorda che, fino alla completa attuazione delle previsioni recate dall'art. 2 del D.L. n. 79/2012 e dall'art. 5, comma 1. lett. d) del D.L. n. 70/2015, l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricati o parti di esse continua ad essere assolto attraverso la presentazione ovvero l'invio all'Autorità locale di p.s. con lettera raccomandata (oppure via PEC) del prescritto modulo.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

A questa previsione, si affiancano obblighi di tenore più "settoriale", quali l'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998, riguardante i rapporti di ospitalità e di cessione di immobili stipulati con cittadini stranieri, l'art. 193 del R.D. n. 635/1940, relativamente alle persone ricoverate nei luoghi e nelle case di cura e, appunto, l'art. 109 TULPS.

Come è noto, l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall'appena ricordato art. 109, si rivolge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l'articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Questo Dipartimento ha avuto modo di chiarire come il ripetuto art. 109 si applichi non solo ai gestori professionali, cioè a coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, impresa sociale e familiare), ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

In tal senso, vanno qui richiamati gli orientamenti formulati con la circolare del 29 luglio 2005, n. 557, liberamente consultabile sul sito istituzionale di questo Ministero.

Con essa, è stato ricordato che l'art. 109 TULPS riconduce sotto il proprio ambito di applicazione anche le "strutture di accoglienza non convenzionale", categoria "aperta", nella quale devono ricomprendersi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

Sulla medesima linea interpretativa, la successiva circolare del 26 luglio 2015, n. 0004023, ha altresì precisato che all'obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi. Ciò nella considerazione che tali rapporti di locazione riuniscono i due tratti essenziali delle attività ricettive e cioè: l'offerta al pubblico di una prestazione alloggiativa e la finalità di lucro, con la conseguenza che essi non sono, dal punto di vista della legislazione di pubblica sicurezza, diversi dai servizi resi dalle case e dagli appartamenti per vacanze, nonché dalle altre strutture non convenzionali considerate dal ripetuto art. 109.

L'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 viene, adesso, a confermare l'esattezza di questa lettura, stabilendo che l'art. 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggetti che cedono, in locazione o in sub-locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta 30 giorni.

L'intervento normativo, atteso il tenore generale della sua formulazione, viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili, che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c..

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 109 TULPS stabilisce che la comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal D.M. 7 gennaio 2013.

Tale decreto prevede che la trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

appositamente istituito da questo Dipartimento, rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Solo nel caso in cui insorgano difficoltà di natura tecnica per l'inserimento dei dati, la comunicazione dei dati degli alloggiati potrà avvenire a mezzo fax o attraverso la posta elettronica certificata (art. 3).

Si ricorda, inoltre, che la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'art. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n. 42565).

3. Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi.

Anche l'art. 21-bis del decreto-legge viene ad incidere sulla disciplina degli esercizi pubblici, nell'intento di innalzare il livello della prevenzione dell'illegalità e delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno o nelle immediate vicinanze dei locali in questione.

La disposizione positivizza l'esperienza di collaborazione pattizia, sviluppatasi negli ultimi anni, sulla base dell'accordo quadro stipulato il 21 giugno 2016 tra questo Ministero e le associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico trattenimento e dei discendenti protocolli di intesa conclusi, a livello provinciale, tra i Prefetti e le predette organizzazioni datoriali.

L'art. 21-bis replica questo meccanismo, stabilendo che, su proposta del Ministro dell'Interno - d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti i ritrovi pubblici di cui all'art. 86 TULPS e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - sono adottate linee guida nazionali, destinate a costituire il *blueprint* di successivi accordi di ambito provinciale stipulati tra i Prefetti e le filiazioni locali delle medesime organizzazioni.

Con tali accordi, possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori si assoggettano secondo le modalità contemplate negli stessi strumenti pattizi.

Confermando, inoltre, la previsione già presente nel ricordato accordo quadro del 2016, l'art. 21-bis precisa che il Questore tiene conto dell'adesione e dell'integrale rispetto delle misure preventive definite nei citati protocolli ai fini dell'applicazione delle misure inibitorie previste dall'art. 100 TULPS, allorquando si verifichino le situazioni ivi indicate.

Si tratta, dunque, di una disposizione, la cui operatività è condizionata all'adozione delle cennate linee guida nazionali, la cui elaborazione dovrà ora essere avviata da parte degli Uffici di questo Ministero.

Con questa prospettiva, appare necessario raccogliere, fin da ora, elementi e spunti di valutazione, frutto delle iniziative maturate sul territorio, anche in attuazione dei protocolli di livello provinciale conclusi sulla base dell'accordo quadro stipulato con i gestori delle discoteche e dei locali di trattenimento pubblico.

A tale scopo, nell'intento di coniugare le esigenze di celerità e completezza informativa, si è ritenuto di individuare nei Capoluoghi di Regione e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano un "bacino" qualificato in grado di restituire un quadro delle esperienze maturate, delle positività e delle criticità riscontrate, nonché delle soluzioni ritenute praticabili, suscettibili di essere recepite nell'ambito delle linee guida nazionali.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si pregano, quindi, i Sigg.ri Prefetti e i Sigg.ri Commissari del Governo dei predetti Capoluoghi, acquisito il parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di far pervenire, i propri argomentati contributi propositivi a quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, il quale provvederà ad esaminarli congiuntamente alle competenti Articolazioni del Dipartimento.

Onde consentire a questo Dipartimento di sviluppare le necessarie attività di studio ed analisi, si segnala l'opportunità che i predetti contributi pervengano entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

4. Disposizioni riguardanti le Polizie locali: la sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici.

Il D.L. n. 113/2018 dedica, inoltre, un nutrito "pacchetto" di misure che mirano ad irrobustire le capacità delle Polizie locali, attraverso un ulteriore ampliamento delle facoltà di accesso al CED Interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981 (art. 18), nonché delle facoltà assunzionali (artt. 35-bis e 35-ter).

Per gli aspetti di specifica competenza di quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale, va richiamata, innanzitutto, l'attenzione sull'art. 19, il quale prevede la possibilità per le Polizie locali di sperimentare ed acquisire in dotazione le armi comuni ad impulsi elettrici.

Questa facoltà è limitata, in questa prima fase, ai Comuni Capoluogo e agli altri con popolazione superiore ai centemila abitanti (comma 1), per poi estendersi ad altri Comuni, individuati sulla base di alcuni parametri (classe demografica, rapporto tra operatori di polizia locale e popolazione residente, numero di infrazioni al Codice della strada rilevate), da definirsi nel dettaglio con apposito decreto del Ministro dell'Interno (comma 1-bis).

L'avvio della sperimentazione è subordinato all'adozione da parte dell'Ente Locale di un apposito regolamento, destinato a definire le modalità di svolgimento della prova della durata di sei mesi, secondo criteri di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, nel rispetto di apposite linee generali, da definirsi con accordo in sede di Conferenza Unificata su proposta del Ministro dell'Interno (comma 2).

Si richiama l'attenzione sulla previsione del citato comma 2 che subordina l'avvio della sperimentazione al preventivo svolgimento di un adeguato periodo di addestramento del personale interessato e d'intesa con le competenti aziende locali sanitarie, attraverso forme di coordinamento tra queste ultime e i Corpi di Polizia locale.

Il citato comma 1 fissa, da subito, alcuni punti-cardine della sperimentazione, stabilendo che l'arma ad impulsi elettrici costituisce dotazione di reparto del Corpo o Servizio di Polizia locale e che essa, inoltre, può essere assegnata esclusivamente agli appartenenti al predetto Corpo o Servizio cui il Prefetto abbia conferito, su richiesta del Sindaco, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'art. 18 si incarica, al comma 3, anche di disciplinare la possibilità che i Comuni. al termine del periodo di sperimentazione, scelgano di adottare l'arma ad impulsi elettrici.

In particolare, il comma 3 prevede che i Comuni siano nella facoltà di assegnare l'arma in dotazione effettiva al personale dei dipendenti Corpi di polizia municipale, attraverso l'adozione di un ulteriore e distinto regolamento. Tale regolamento deve essere adottato nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, che reca la disciplina generale dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale, cui è conferita la qualità di agente di p.s..



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si annota che il predetto comma 3 esonera i Comuni dall'obbligo, stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987, di comunicare il predetto regolamento al Prefetto.

Tale clausola di esenzione valorizza l'autonomia regolamentare dei Comuni, in un contesto che vedrà lo Stato esprimere il proprio supporto attraverso l'attività di impulso all'adozione delle predette linee generali e che coinvolgerà, per i profili medico-sanitari, le aziende sanitarie locali, senza necessità di attivare ulteriori "circuiti".

5. Norme in materia di porto delle armi in dotazione al personale delle Polizie locali.

L'art. 19-ter del decreto-legge reca, inoltre, previsioni volte a chiarire l'interpretazione delle norme che perimetrano la facoltà del porto delle armi in dotazione da parte del personale delle Polizie locali.

La disciplina della materia è la risultante di previsioni recate dalla legge – quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dal discendente regolamento 4 marzo 1987, n. 145.

In particolare, la citata legge n. 65/1986 fissa i punti-cardine di tale disciplina, prevedendo che gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale sono legittimati a portare, previo conseguimento della qualifica di agente di p.s., le armi ricevute in dotazione in relazione al tipo di servizio, senza bisogno di munirsi delle licenza richiesta ai privati, nel territorio di appartenenza, nonché negli altri casi individuati al precedente art. 4.

Difatti, l'art. 4 definisce, al numero 4, le tre ipotesi in cui il personale in parola può effettuare "missioni esterne" nella circoscrizione di altri Enti Locali.

Il D.M. n. 145/1987 declina, tuttavia, le modalità del porto dell'arma al di fuori del territorio di appartenenza in sole due delle predette ipotesi e cioè per le missioni di rappresentanza o di collegamento (art. 8) e per quelle di supporto e di concorso in attività di soccorso in caso di calamità e di disastri svolte dalle Polizie locali di altri Enti territoriali (art. 9).

Il regolamento, infatti, nulla statuisce relativamente al terzo caso, contemplato dall'art. 4, paragrafo 4, n. 4, e cioè alle operazioni esterne di polizia condotte dagli addetti alle Polizie locali di propria iniziativa, in casi di necessità determinati dalla situazione di flagranza dell'illecito commesso nel territorio dell'Ente di appartenenza.

Ciò può aver dato luogo ad incertezze circa la possibilità che il personale delle Polizie locali sia legittimato, anche in questa ipotesi "di urgenza" a portare l'arma fuori dal "distretto" dell'Ente di appartenenza.

L'artt. 19-ter del decreto legge si incarica di superare il problema chiarendo che pure in simili circostanze gli addetti alle Polizie locali sono autorizzati a portare l'arma in assegnazione.

6. Altre questioni riguardanti la disciplina del porto dell'arma in assegnazione agli addetti alle Polizie locali.

Come si è anticipato in premessa, il presente atto di indirizzo costituisce – in una logica di economia di atti - l'occasione propizia anche per fornire orientamenti interpretativi in merito ad altri aspetti della disciplina recata dalla legge n. 65/1986, segnalati all'attenzione sia dalla "rete" delle Autorità provinciali di p.s., sia dagli Enti Locali.

Una prima questione sollevata riguarda la questione se gli addetti alle Polizie locali, che ricevono in assegnazione l'arma in via continuativa o meno, devono essere sottoposti periodicamente a visita medica, al fine di accertare la permanenza dei requisiti psicofisici minimi



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

richiesti per il porto dell'arma stabiliti dal D.M. 28 aprile 1998, per il rilascio delle licenze ex art. 42 TULPS.

Al riguardo, conviene rammentare che il personale in questione, una volta conseguita la qualità di agente di p.s., porta l'arma in dotazione senza il bisogno di alcuna licenza, al pari degli altri dipendenti pubblici investiti della medesima qualità (citato art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986).

Tale previsione - sostanzialmente analoga a quella dell'art. 73, secondo comma, del R.D. n. 635/1940 - concretizza un caso di legittimazione *ex lege* al porto delle armi ricevute in assegnazione, la cui operatività non è subordinata, per quanto concerne il versante del diritto statale, allo svolgimento di periodiche visite psicofisiche.

Da questo punto di vista, l'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986 delinea un sistema completo che non ha bisogno di ricevere integrazioni attraverso la clausola dell'art. 6, comma 3, secondo periodo, del D.M. n. 145/1987 che permette di applicare alle Polizie locali la disciplina generale delle armi per quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto ministeriale.

Conseguentemente – e diversamente dall'occasionale parere espresso, in passato, in risposta a taluni quesiti – non può ritenersi applicabile al personale in questione la previsione dell'art. 1 della legge n. 87/1989 che impone la presentazione annuale di un certificato medico attestante i requisiti in parola.

Tale disposizione si riferisce esclusivamente a coloro che, *uti privati*, sono titolari di permessi di porti d'arma per difesa personale ed è insuscettibile di essere applicata al porto d'arma autorizzato *ope legis* che riguarda il personale delle Polizie locali, cui è stata attribuita la veste di agente di p.s..

Né induce ad opinare in senso diverso l'art. 6, comma 3, primo periodo, del D.M. n. 145/1987, secondo cui il Sindaco provvede a rivedere annualmente il provvedimento con il quale vengono individuati gli addetti alla Polizia locale cui l'arma viene assegnata in via continuativa.

Tale revisione, infatti, riguarda la verifica dell'attualità delle esigenze operative che avevano dato luogo all'originaria assegnazione e all'eventuale necessità di adottare gli aggiornamenti eventualmente necessari in conseguenza delle cessazioni di personale dal servizio.

In questo contesto, la fonte "competente" a prevedere l'obbligo di sottoporsi, a cadenze periodiche, a visite di accertamento dei requisiti psicofisici sembra essere il regolamento che ciascun Ente locale è chiamato ad adottare per disciplinare sia il servizio che l'ordinamento dei dipendenti Corpi e servizi di Polizia locale (artt. 4, 5, comma 5, e 7 della legge n. 65/1986).

Tale soluzione appare del resto coerente anche con le norme che regolano il procedimento di attribuzione della qualità di agente di p.s..

L'art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 prevede che il Prefetto conceda tale qualifica, sulla base della sola verifica dei requisiti morali indicati dalla medesima norma, senza fare alcun cenno alle verifiche di carattere psico-fisico. Ciò nell'evidente presupposto che l'accertamento di tali condizioni rientri in una fase prodromica riconducibile alla responsabilità dell'Ente Locale e, in particolare, delle figure del Sindaco e del Comandante del Corpo di polizia municipale, secondo la ripartizione di competenze fissata dagli artt. 2 e 9 della citata legge n. 65/1986.

In realtà, l'unica deroga al sistema appena tratteggiato – che appare, peraltro, pienamente in linea con l'autonomia costituzionalmente garantita degli Enti Locali – riguarda il caso in cui il



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prefetto adotti nei confronti di un addetto alla Polizia locale un provvedimento inibitorio ai sensi dell'art. 39 TULPS.

In tal caso, infatti, la misura implica necessariamente l'obbligo per l'Ente di appartenenza di revocare l'arma assegnata, a mente dell'art. 6 del D.M. n. 145/1987.

Altra questione sulla quale di recente si è tornati a soffermare l'attenzione riguarda l'individuazione dei casi in cui l'Ente locale è chiamato a costituire un'armeria per custodire le armi in dotazione al dipendente Corpo e Servizio di Polizia locale.

Sul punto, preme ricordare che l'art. 12, comma 4, del D.M. n. 145/1987 prescrive che l'armeria deve essere costituita ogniqualvolta occorra custodire un numero di armi superiore a quindici.

La lettera della norma, dunque, assume come linea di discrimine il numero delle armi che vanno effettivamente custodite e non il numero delle armi complessive di cui il Corpo dispone.

Occorre, infatti, considerare che il numero da depositare presso la sede del "Corpo" può essere sensibilmente inferiore laddove l'Ente locale abbia previsto che un'aliquota degli addetti alla propria Polizia locale riceva l'arma in assegnazione continuativa.

In tale ipotesi, gli interessati possono detenere l'arma in dotazione presso l'abitazione, giusta quanto previsto da diverse previsioni recate dal ripetuto D.M. n. 145/1987.

Militano in questo senso diverse disposizioni contenute nel citato D.M. n. 145/2017.

Ci si riferisce - oltre che all'art. 8, che consente il porto dal domicilio al luogo di servizio per l'espletamento dei servizi di collegamento e rappresentanza fuori dall'Ente di appartenenza - all'art.10, secondo cui l'obbligo di riconsegna dell'arma al termine del servizio solo per coloro che sono chiamati a portarla in via occasionale o in maniera non continuativa (comma 1), precetto che non viene invece ripetuto per coloro che ricevono l'arma in via continuativa (comma 2).

A ciò si aggiunge l'art. 6, comma 2, secondo cui il personale della Polizia locale che riceva l'arma in assegnazione continuativa può portare l'arma anche al di fuori dell'orario del servizio, purché nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei termini stabiliti dal regolamento di servizio.

Tali previsioni lasciano presupporre che la facoltà di porto dell'arma, riconosciuta al personale "assegnatario" in via continuativa, comprenda la possibilità di detenere l'arma anche nella propria abitazione, quando si è fuori dal servizio.

Ciò posto - e ferme restando le facoltà di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 12, comma 5, del D.M. n. 145/1987 - l'Ente locale potrà valutare se - laddove il numero delle armi assegnate continuativamente consenta di "abbassare" il numero da lasciare in deposito presso il "Corpo" sia inferiore alla soglia delle quindici - procedere all'istituzione dell'armeria.

Va da sé che tale scelta, secondo un principio di prudenza e cautela, andrà commisurata sulla possibilità di dover assorbire eventuali "restituzioni", anche solo contingenti delle armi in assegnazione continuativa, suscettibili di determinare una "giacenza" superiore ai quindici "pezzi", circostanza che rende inadeguata e contraria alle previsioni di legge una conservazione al di fuori dell'armeria, attrezzata secondo i dettami degli artt. 12 e 14 del ripetuto D.M. n. 145/1987.

7. Indicazioni per l'applicazione delle presenti direttive.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra commentate, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di voler portare all'attenzione le indicazioni contenute nel presente atto di MODULARIO INTERNO 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

indirizzo in occasione della prima riunione ritenuta utile del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Inoltre, i Sigg.ri Prefetti vorranno portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, gli orientamenti espressi con la presente circolare ai Sindaci dei Comuni della Provincia, nonché, limitatamente alle indicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, alle locali Camere di Commercio, affinchè ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'YEETO